



COMUNE DI POGGIOMARINO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE LL.PP. – ED. SCOLASTICA – ATT. MANUTENTIVE

ESPROPRI – CIMITERO – PAESAGGIO – PATRIMONIO

Tel. 081.8658203 – fax 081.8658250

e-mail: aniello.annunziata@comune.poggiomarino.na.it

pec: utc@pec.comune.poggiomarino.na.it

c.f. 00749590634 p.iva 01248441212



PARCO ARCHEOLOGICO
NATURALISTICO
di LONGOLA

SCHEMA DI CONVENZIONE

Incarico professionale di R.S.P.P ex D. Lgs. N. 81/08 E S.M. E I. NONCHE' Attività formativa
addetti sicurezza D.L.gs 81.08 E dei dipendenti comunali: CIG. ZA82A9E3D1
Annualità 2019-2020

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno del mese di nella sede comunale alla Piazza De
Marinis, fra i Signori

1.: Ing. l'ing. Aniello ANNUNZIATA, nato a Ottaviano il 30/01/1972, Responsabile dei Servizi LL.PP.
- ED. SCOLASTICA - ATT. MANUTENTIVE - ESPROPRI - CIMITERO - PAESAGGIO del Comune di
Poggiomarino presso il quale, per ragione della sua carica, ha il domicilio fiscale, codice fiscale
dell'Ente 00749590634, dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 (che nel prosieguo del presente
atto potrà essere indicato con il nome di "appaltante");

2. Perito industriale Gennaro Cangianiello, nato a Poggiomarino il 23/01/1960 e residente ad Angri,
alla via Satriani n. 41 denominato nel prosieguo del presente atto "professionista R.S.P.P".

In esecuzione della D.D. N° del si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'appaltante, debitamente autorizzato affida al Perito industriale Gennaro Cangianiello, come sopra
identificato, che accetta, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e
l'espletamento del servizio di consulenza per le successive 3 annualità a partire dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione, l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
supervisione del piano d'emergenza, rilievi rischi presenti in ottemperanza al D. Lgs. 81/08 articolo
33 S.M.I.

Il professionista svolgerà l'incarico cooperando con l'Ufficio Tecnico, osservando gli indirizzi e le
istruzioni impartite dall'appaltante ove non in palese contrasto con la normativa vigente.

Art. 2

Il documento di valutazione dei rischi lavorativi dovrà essere compilato nel rispetto di tutte le
norme vigenti in materia di adempimenti di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.

Art. 3 (modalità di espletamento dell'incarico)

A) INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'assunzione dell'incarico comprenderà i seguenti interventi di carattere ordinario:

- 1) incontri con il datore di lavoro per una verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti
dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche;
- 2) la verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa a edifici e
macchinari/attrezzature;

3) sopralluoghi presso i luoghi di lavoro dei dipendenti dell'Appaltante volto a verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e valutare l'adeguatezza in termini di sicurezza e igiene del lavoro di eventuali nuovi luoghi di lavoro/attrezzature/macchinari;

4) una riunione annuale di Prevenzione e Protezione;

5) incontri con il personale, che può configurarsi quale attività di informazione e formazione e dei lavoratori, finalizzato alla verifica della loro informazione in materia di sicurezza e a sciogliere loro eventuali dubbi in merito e all'esame dei problemi connessi alla sicurezza del loro lavoro; **con la creazione di una rete diretta di comunicazione meglio specificata nell'articolo 11 del presente contratto** .

6) la proposta di misure preventive e protettive rispetto a nuovi rischi e l'individuazione dei sistemi di controllo di tali misure; tali pareri verranno comunicati al datore di lavoro a mezzo della rete di comunicazione sopramenzionata .

7) la proposta dei programmi di formazione specifica dei lavoratori;

8) la verifica del registro infortuni;

9) la possibilità di consultazione presso il Vs. Studio tecnico per quanto riguarda i problemi di sicurezza e di igiene del lavoro;

10) l'invio di circolari relative agli adempimenti in scadenza o alle nuove disposizioni normative.

11) Gli accessi costanti al luogo di lavoro, **sono conseguenti alla creazione di una rete stabile di comunicazione tra R.S.P.P. e datore di lavoro** , e se necessario con il medico competente, e obbligatorio se l'azienda ha più di 15 dipendenti almeno una volta all'anno attraverso la riunione periodica dei rischi come previsto , dall'articolo 35 del D.lgs 81/08 s.m.i. .

Il canale attraverso il quale i suddetti verbali dovranno essere inoltrati alla dirigenza dal professionista R.S.P.P. sono regolati dal sottostante comma 1

comma 1 **A)** incontro diretto, con datore di lavoro , dirigenti , preposti , **B)** Fax, **C)**posta elettronica, **D)**telefono per le cose urgenti ed indifferibili, **E)** per l'ordinario, si terranno appositi verbali redatti in duplice copia uno per il datore di lavoro, uno per il professionista, controfirmato da una segretaria .

12) il Datore di lavoro , dovrà comunicare **preventivamente** all' R.S.P.P. qualsiasi variazione, da affidare a terzi all'interno della azienda trasformazioni o acquisto di nuovi macchinari oltre a quelli esistenti , sempre per tramite dei medesimi canali

13) il datore di lavoro comunicherà in via scritta i nominativi di : **Dirigenti , Preposti , addetti al primo soccorso , e antincendio** , al Professionista R.S.P.P. che si occuperà di formarli , o farli formare a spese dell'azienda .

14) il professionista R.S.P.P. elaborerà i progetti formativi e informativi , previsti dall'articolo 36 del D.lgs 81 s.m.i. li sottoporrà dal datore di lavoro, che dopo averli validati, li comunicherà con gli orari previsti di formazione (giorno, data, ora, luogo) ai destinatari finali (dirigenti, preposti, lavoratori , incaricati delle misure di primo soccorso e lotta antincendio gestione delle emergenze)

Il servizio, articolato in tutti i contenuti di cui sopra inoltre prevede:

- la redazione del D.U.V.R.I., documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, che deve essere redatto a cura del Datore di Lavoro committente ove il rischio delle lavorazioni che interferiscono tra loro lo richieda come misura di tutela come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- Il supporto ai Datori di Lavoro e Medico Competente per la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro collegati allo stress lavoro- correlato;
- La collaborazione con il Datore di Lavoro del "Comune" in materia di sicurezza sul luogo di lavoro
- durante lo svolgimento dei propri compiti, nella consulenza ed assistenza allo stesso (assicurando
- tempestivamente la propria presenza anche in caso di visite ispettive e/o di controllo effettuate da parte delle autorità preposte sia nei luoghi di lavoro che fuori sede comunale) e

nell'organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di comunicazione, così come prevede il D.Lgs. n. 81/2008;

- La redazione e/o l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi del "Comune" previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, di cui il "Comune" è già dotato;
- La redazione e/o l'aggiornamento della documentazione inerente il rischio specifico incendio per tutti gli immobili di pertinenza comunale, e del piano di emergenza ed evacuazione e della procedura di emergenza di cui il "Comune" è già dotato. L' "Incaricato" dovrà inoltre provvedere all'aggiornamento e/o redazione e alla successiva collocazione di tutte le planimetrie necessarie relative al Piano di emergenza, prevenzione incendi e di evacuazione in caso di incendio e/o di pericolo grave ed immediato (i cui disegni su supporto cartaceo saranno forniti dall'Amministrazione) all'assistenza diretta sulla scelta e collocazione e/o aggiornamento della relativa segnaletica;
- La definizione delle procedure di sicurezza e di utilizzo dei D.P.I. individuali e collettivi in funzione
- delle attività svolte dai lavoratori;
- L'aggiornamento dei Documenti di Valutazioni dei rischi di cui all'art. 28 del presente dettato normativo e delle misure di prevenzione e protezione inerenti la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, per ogni settore del Comune in collaborazione con i Datori di Lavoro, il Medico Competente ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Riunioni periodiche con i Datori di Lavoro, Medico Competente, eventuali addetti al servizio di
- Prevenzione e Protezione e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per l'informazione sull'esito della valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del presente dettato normativo e comunque in occasione di problematiche riguardanti la sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro dell'Amministrazione;
- L'assistenza e la cura delle relazioni con Enti esterni ed Organi di Controllo nonché il supporto tecnico al Datore di Lavoro e Dirigenti in occasione di eventuali contenziosi e sopralluoghi con gli stessi, o visite ispettive effettuate da parte delle Autorità preposte;
- La presenza all'interno della struttura comunale ,nei luoghi di pertinenza dell'Ente di cui sopra ogni qual volta l'Amministrazione per tramite dei Datori di lavoro, ne faccia richiesta e comunque almeno 1 (uno) incontro ogni 7 (sette) giorni;

14) Dovranno essere consegnati dal professionista R.S.P.P. gli elaborati scritti relativi ai resoconti delle riunioni, gli elenchi delle documentazioni mancanti o non complete, le relazioni tecniche sui sopralluoghi effettuati contenenti le segnalazioni di situazioni pericolose e/o non a norma, attestati di partecipazione agli incontri formativi da parte dei dipendenti , menzionati nel comma 1 dell'articolo 11 del presente contratto e nell'articolo 14 .

15) AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E SUPERVISIONE DEL PIANO D'EMERGENZA

Qualora dovesse già esistere in azienda un D.V.R. il professionista R.S.P.P. dovrà :

Rielaborare il documento di valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

E L'aggiornamento riporterà i seguenti punti:

- l'attuale organigramma dell'amministrazione , le figure ed i nuovi nominativi previsti dal sistema prevenzionistico;
- i cambiamenti nelle mansioni dei dipendenti, facendo particolare riferimento all'introduzione di nuovi macchinari ed all'utilizzo dei prodotti chimici;
- i nuovi programmi degli interventi da adottare;
- elenco aggiornato dei dispositivi di protezione individuale;

Supervisione del piano d'emergenza ed incontri con gli addetti all'emergenza

16) RILIEVI FONOMETRICI , VIBRAZIONI, RISCHIO CHIMICO, RISCHIO INCENDIO ESPLOSIONI.

I rilievi saranno effettuati come previsto dal titolo VIII capo II del D.lgs 81/08 s.m.i. .

Art. 16-BIS

Aggiornamento e alla formazione dei dipendenti, e aggiornamento degli addetti al primo soccorso e antincendio.

Art. 17

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro e i dirigenti dell'Appaltante forniranno al servizio di prevenzione e protezione:

- a) adeguate ed esaurienti informazioni sulla natura dei rischi professionali;
- b) adeguate ed esaurienti informazioni sull'organizzazione del lavoro e la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati del registro infortuni e delle malattie professionali;
- e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.

Art. 18 (penali)

Nel caso di mancato rispetto da parte del professionista incaricato dei termini indicati nel precedente art. 3 per la presentazione degli elaborati progettuali, sarà applicato per ogni giorno di ritardo sulla scadenza, una penale di Euro 25,82.- che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo articolo.

E' fatto in ogni caso salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni derivanti all'Appaltante.

Art. 19 (onorari)

L'ammontare del compenso spettante al professionista comprensivo dell'onorario, delle spese, di cui ai commi precedenti, si presume possa essere quantificato in complessivi euro 6.000,00 comprensivo di iva e cassa previdenziale suddiviso nelle tre annualità.

Art. 20 (liquidazione dei compensi)

L'onorario, come determinato ai sensi del precedente articolo verrà corrisposto al professionista all'emissione della fattura, da dividersi in rate semestrali

Art. 21 (segretezza e proprietà degli elaborati)

I documenti redatti rimarranno di proprietà della committenza , che ne farà l'utilizzo più opportuno, il professionista, si obbliga alla più completa segretezza peraltro già stabilita per legge .

Art. 22 (dimissioni e durata) (comma dall' 1 al 3 dimissioni comma 4 durata)

1. Nel caso in cui il professionista incaricato del servizio , non si attenga alle indicazioni formulate o sorgano divergenze con l'Amministrazione Committente, la stessa può procedere alla sospensione dell'incarico.
2. Nel caso invece di divergenze di vedute tra il professionista R.S.P.P e l'appaltante, il professionista R.S.P.P. rassegnerà immediatamente le dimissioni
3. Nel caso di dimissioni per motivi di motivi di varia natura, il professionista invierà raccomandata a.r. all'appaltante , fornendo però un periodo di affiancamento al nuovo R.S.P.P. per un periodo di giorni 15

4. Il presente contratto ha durata di anni 1 dalla data della stipula ,

Art. 23 (controversie)

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione, saranno possibilmente definite in via amichevole.

Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione in via amichevole, dette controversie saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, deferite ad un Collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Appaltante, uno dal professionista ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato d'intesa fra le parti ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Competente.

Il collegio arbitrale, alle cui spese di funzionamento provvederà la parte soccombente, giudicherà secondo le regole del diritto.

Il Foro competente è quello dell'Appaltante, ovvero quello di Torre Annunziata

Art. 24

Con la firma della presente convenzione, il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione. Dichiara altresì di possedere tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti per l'espletamento dell'incarico conferito con il presente contratto.

Art. 25

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, accettato e sottoscritto.

Data

Firma

(Per l'Azienda appaltante: ing. Aniello Annunziata)

Firma

(Il professionista R.S.P.P. Dott. Gennaro Cangianiello)